

COMUNE DI GAMBASCA

PROVINCIA DI CN

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N. 4

OGGETTO:

FONDO GARANZIA DEBITI COMMERCIALI - RISPETTO DEI LIMITI SUI TEMPI DI PAGAMENTO E SUL CONTENIMENTO DELLO STOCK DEL DEBITO. PROVVEDIMENTI.

L'anno duemilaventidue addì ventotto del mese di gennaio alle ore diciotto e minuti trenta nella solita sala delle adunanze, previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente normativa, vennero per oggi convocati i componenti di questa Giunta Comunale, nelle persone dei Signori:

Cognome e Nome	Carica	Presente
1. NASI Cristiana	SINDACO	Sì
2. BRONDINO Ezio	ASSESSORE	Sì
3. MARTINO Marco	VICE SINDACO	Sì
	Totale Presenti:	3
	Totale Assenti:	0

Con l'intervento e l'opera del Segretario Comunale Dr.ssa Sonia ZEROLI il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, NASI Cristiana assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

OGGETTO: FONDO GARANZIA DEBITI COMMERCIALI - RISPETTO DEI LIMITI SUI TEMPI DI PAGAMENTO E SUL CONTENIMENTO DELLO STOCK DEL DEBITO. PROVVEDIMENTI.

LA GIUNTA COMUNALE

Considerato che a decorrere dall'anno 2021, con proroga disposta dalla Legge n. 160/2019, l'ente è tenuto a iscrivere, ove ricorrano i presupposti, un accantonamento denominato "Fondo di garanzia debiti commerciali" sul quale non è possibile disporre impegni e pagamenti e che a fine esercizio confluisce nella quota libera del risultato di amministrazione;

Richiamato l'art. 9 comma 2 del DL 152/2021 convertito in Legge 233/2021 che prevede l'accantonamento a Fondo Garanzia Debiti Commerciali (FGDB) di cui art. 1 commi da 858 a 872 della Legge 145/2021;

Atteso che gli Enti Locali devono attestare entro il 28 febbraio, anche in esercizio provvisorio o in gestione provvisoria, con deliberazione della Giunta Comunale, di aver rispettato i limiti sui tempi di ritardo dei pagamenti e sulla riduzione dello stock di debito, dimostrando la situazione di raggiungimento oppure di mancato raggiungimento dell'obiettivo;

Visto, In particolare, il comma 862 art. 1 Legge 145/2018, come modificato da art. 9 comma 2 DL 151/2021 convertito in Legge 233/2021, dispone:

Entro il 28 febbraio dell'esercizio in cui sono state rilevate le condizioni di cui al comma 859 riferite all'esercizio precedente, le amministrazioni diverse dalle amministrazioni dello Stato che adottano la contabilità finanziaria, anche nel corso della gestione provvisoria o esercizio provvisorio, con delibera di giunta o del consiglio di amministrazione, stanziavano nella parte corrente del proprio bilancio un accantonamento denominato Fondo di garanzia debiti commerciali, sul quale non è possibile disporre impegni e pagamenti, che a fine esercizio confluisce nella quota accantonata del risultato di amministrazione, per un importo pari:

a) al 5 per cento degli stanziamenti riguardanti nell'esercizio in corso la spesa per acquisto di beni e servizi, in caso di mancata riduzione del 10 per cento del debito commerciale residuo oppure per ritardi superiori a sessanta giorni, registrati nell'esercizio precedente;

b) al 3 per cento degli stanziamenti riguardanti nell'esercizio in corso la spesa per acquisto di beni e servizi, per ritardi compresi tra trentuno e sessanta giorni, registrati nell'esercizio precedente;

c) al 2 per cento degli stanziamenti riguardanti nell'esercizio in corso la spesa per acquisto di beni e servizi, per ritardi compresi tra undici e trenta giorni, registrati nell'esercizio precedente;

d) all'1 per cento degli stanziamenti riguardanti nell'esercizio in corso la spesa per acquisto di beni e servizi, per ritardi compresi tra uno e dieci giorni, registrati nell'esercizio precedente.

DATO ATTO che il successivo comma 863 prevede:

Nel corso dell'esercizio l'accantonamento al Fondo di garanzia debiti commerciali di cui al comma 862 è adeguato alle variazioni di bilancio relative agli stanziamenti della spesa per

acquisto di beni e servizi e non riguarda gli stanziamenti di spesa che utilizzano risorse con specifico vincolo di destinazione. Il Fondo di garanzia debiti commerciali accantonato nel risultato di amministrazione è liberato nell'esercizio successivo a quello in cui sono rispettate le condizioni di cui alle lettere a) e b) del comma 859.

Al fine del calcolo dell'accantonamento, occorre dunque non conteggiare gli stanziamenti di spesa a Titolo I macro aggregato 03 finanziati da TARI, proventi violazione codice della strada, trasferimenti statali e regionali vincolati, imposta di soggiorno, imposta pubblicità ascensori, entrate da parcheggi, oneri di urbanizzazione e altre entrate vincolate.

Visto che l'iscrizione del fondo in bilancio è obbligatoria se:

- a) il debito commerciale residuo rilevato alla fine dell'esercizio precedente (2021) non si sia ridotto almeno del 10% rispetto a quello del secondo esercizio precedente (2020).
- b) le medesime misure non si applicano se il debito commerciale residuo scaduto, ai sensi del citato art. 33, D. Lgs. n. 33/2013, rilevato alla fine dell'esercizio precedente non è superiore al 5% del totale delle fatture ricevute nel medesimo esercizio (art. 1, L. 145/18, comma 859, lett. a, e comma 868).
- c) l'Ente presenta un indicatore di ritardo annuale dei pagamenti, calcolato sulle fatture ricevute e scadute nell'anno precedente (2021), non rispettoso dei termini di pagamento delle transazioni commerciali (art. 1, L. 145/18, comma 859, lett. b). I tempi di pagamento e di ritardo sono elaborati mediante la piattaforma elettronica per la gestione telematica del rilascio delle certificazioni dei crediti (art. 1, L. 145/18, comma 861). I tempi del ritardo sono calcolati tenendo conto anche delle fatture scadute che gli enti non hanno ancora provveduto a pagare. Nel corso dell'esercizio l'accantonamento al fondo è adeguato alle variazioni di bilancio relative agli stanziamenti di spesa per acquisto di beni e servizi, con esclusione di quelli finanziati con risorse aventi vincolo di destinazione. Il Fondo di garanzia debiti commerciali accantonato nel risultato di amministrazione è liberato nell'esercizio successivo a quello in cui risultano rispettati i parametri di riduzione dei tempi di pagamento e la riduzione dell'ammontare complessivo dei propri debiti commerciali.(art. 1, L. 145/18, comma 863).

Verificato che il debito scaduto e non pagato al 31/12/2021 risultante dalla Piattaforma telematica per il Rilascio delle Certificazioni dei Crediti ammonta ad € 601,97, e che l'ammontare complessivo delle fatture contabilizzate nell'esercizio 2021 è stato pari ad € 169.781,58 viene definita la percentuale nel 0,35% (inferiore al 5%), e che il tempo medio ponderato di ritardo nel pagamento dei debiti è pari a - 7 giorni (quindi ampiamente positivo), e che pertanto il Comune di Gambasca non è tenuto ad istituire il "Fondo di garanzia debiti commerciali" e, conseguentemente ad accantonare una parte degli stanziamenti stanziati per l'acquisto di beni e servizi (macroaggregato 103);

Visto il parere di regolarità tecnica previsto dall'art. 49 del D. Lgs. n. 267/2000 e s.m.i. attestante la regolarità e correttezza dell'azione amministrativa e dato atto che sul presente provvedimento non è necessario acquisire il parere di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria da parte del Responsabile del Servizio Finanziario dell'Ente, ai sensi dell'art. 151 c. 4 D. Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.;

Con voto unanime e favorevole reso nei modi di legge

DELIBERA

1. DI DARE ATTO che il Comune di Gambasca non è tenuto all'accantonamento del

“Fondo di garanzia debiti commerciali” in quanto dalla verifica effettuata sulla Piattaforma Telematica per il Rilascio delle Certificazioni dei Crediti del MEF risulta la seguente situazione:

Percentuale debito commerciale residuo al 31.12.2021 (fatture scadute e non pagate/totale fatture ricevute nell'anno 2021) pari allo 0,35% e quindi inferiore alla percentuale del 5% dalla quale scatta l'obbligo di accantonamento (art. 33 D.lgs. 33/2013 e art. 1 comma 859 – lett. A9 e comma 868 della legge 145/2018);

Indicatore dei tempi medi ponderati di pagamento e ritardo elaborati dalla PCC in data 31/01//2022 pari rispettivamente a 23 giorni ed a - 7 gg (ovvero fatture pagate entro 23 gg dal ricevimento e -7 gg positivi rispetto al termine di 30gg fissati dalla legge) che indicano la mancanza dell'obbligo di accantonamento del Fondo di garanzia debiti commerciali.

2. DI PUBBLICARE la presente delibera in Amministrazione Trasparente nell'apposita sezione “Pagamenti dell'Amministrazione”.

Successivamente, ravvisata l'urgenza di dare immediata esecuzione alla presente deliberazione, con separata votazione unanime e favorevole espressa nei modi di legge

DELIBERA

di rendere il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 – 4° comma – del D. Lgs. 267/2000.

Letto, confermato e sottoscritto.

IL SINDACO
Firmato digitalmente
NASI Cristiana

IL SEGRETARIO COMUNALE
Firmato digitalmente
Dr.ssa Sonia ZEROLI